

# Abbandono di rifiuti: dalla Cassazione importanti ampliamenti delle figure responsabili

di Pasquale Fimiani  
Giudice presso la Corte di Cassazione

La presente nota viene redatta a commento della sentenza della Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, 25 febbraio 2009, n. 4472 (si veda "Osservatorio di normativa ambientale, settore Rifiuti, sezione giurisprudenza") (1).

Il principio di diritto enucleato dalla sentenza in esame si sussume nei seguenti termini: *"in tema di abbandono di rifiuti, la previsione dell'articolo 192, comma 3, del Dlgs 152/2006 di corresponsabilità solidale del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, in considerazione delle sottese esigenze di tutela ambientale, va intesa in senso lato, comprendendo qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente"*.

La sentenza si occupa di una fattispecie relativa ad ordinanza nei confronti di un Consorzio di bonifica per provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero, allo smaltimento e alla messa in sicurezza dei rifiuti depositati lungo un fiume.

Nell'enunciare il principio indicato in massima, la Suprema Corte ha affermato che sarà compito del Giudice di rinvio valutare se Consorzio, che non è né proprietario, né titolare di diritti reali sull'area, ma che di essa ha la detenzione, fosse in condizione di "proteggerla" da abusivi sversamenti di rifiuti da parte di terzi. Ciò tenendo presente che il requisito della colpa si ravvisa nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi.

**Si ripropone, quindi, in una prospettiva soggettivamente ampliata, il tema, particolarmente sentito nella giurisprudenza penale ed amministrativa, della responsabilità del proprietario (nel significato così individuato dalle Sezioni Unite civili) dell'area interessata da abusivi sversamenti di rifiuti da parte di terzi).**

L'abbandono o deposito di rifiuti ovvero l'immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione dei divieti di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, Codice ambientale, è punito come reato dall'articolo 256, comma 2, che riproducendo, in piena continuità normativa, la contravvenzione di cui all'articolo 51, comma 2, Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, individua un illecito a consumazione istantanea consistente nell'atto dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti da parte dei "titolari di imprese" o dei "responsabili di enti" (2) (per i soggetti diversi si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 255, che riproduce l'articolo 50, comma 1, del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 (3)).

La contravvenzione colpisce sia le imprese commerciali e le società che gli enti in genere, sia pubblici, che privati, con e senza scopo di lucro e sia che si tratti di rifiuti propri o prodotti da terzi (4). Trattasi di reato proprio dell'imprenditore o del responsabile dell'ente (5), punito anche a titolo di colpa (6). Per titolare di impresa o responsabile di ente non deve intendersi solo il soggetto formalmente titolare dell'attività ma anche colui che eserciti di fatto l'attività imprenditoriale inquinante (7) e, quindi, anche il curatore fallimentare (8).

L'articolo 192, comma 3 (omologo al comma 3 dell'articolo 14, Dlgs 22/1997) esclude ogni responsabilità *propter rem*, in quanto l'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo

smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi è infatti in capo al responsabile *“in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa”*.

Questa previsione incide anche sulla responsabilità penale.

La condotta punita dalla contravvenzione di cui all’articolo 256, comma 2, del Codice ambientale *“può consistere in un comportamento attivo dei titolari di imprese o dei responsabili di enti, di diretta partecipazione all’operazione vietata anche attraverso ordini impartiti ai collaboratori oppure in un comportamento omissivo, consistente nella mancata adozione di misure doverose atte ad evitare l’evento prevedibile o previsto o nella omissione della necessaria vigilanza sull’operato dei collaboratori dipendenti concorrente a cagionare l’evento. In nessun caso la responsabilità per la contravvenzione in esame può invece estendersi al titolare di impresa o al responsabile di ente che non si attivi per rimuovere i rifiuti abbandonati in un’area di pertinenza aziendale o dell’ente, in ragione del fatto che in forza della relativa norma incriminatrice non grava su tale soggetto alcun obbligo di impedire il mantenimento dell’evento lesivo già realizzato o di attivarsi per rimuoverne le conseguenze. Un tale obbligo nasce unicamente in forza (...) dell’ordinanza sindacale, [la cui] violazione dà luogo alla diversa contravvenzione [prevista dall’articolo] 255, comma 3, del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152 (9)”*.

**Analogamente va escluso, in caso di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo, ogni automatismo nella responsabilità del proprietario o del titolare di diritti personali o reali di godimento sull’area (10), che va affermata ricollegandola non a tale posizione, ma all’accertamento di un suo comportamento, anche omissivo di corresponsabilità e, quindi, a un suo coinvolgimento doloso o quantomeno colposo (lo stesso vale per gli altri reati di gestione illecita dei rifiuti, inclusa la discarica).**

Tuttavia, se tale affermazione di principio è pacifica, differenti modulazioni vanno registrate nell’individuare in concreto quando sussiste la responsabilità colposa del proprietario.

Da un lato, infatti, la Suprema Corte propende per la responsabilità del proprietario del suolo per la contravvenzione di abbandono dei rifiuti (o di discarica abusiva) solo se ha posto in essere la condotta tipica (11) o ha fornito un apporto morale o materiale all’autore del reato (12), sottolineando come egli *“non può essere ritenuto responsabile ai sensi dell’articolo 40, secondo comma C.p. non esistendo una fonte formale dalla quale fare derivare l’obbligo giuridico specifico di controllo sui beni finalizzato ad impedire l’evento. Nel nostro ordinamento, una condotta omissiva può essere fonte di responsabilità solo nel caso previsto dalla norma citata, in cui il soggetto, per la sua particolare posizione di garanzia, sia destinatario dell’obbligo – derivato dalla legge, da contratto, da precedente azione pericolosa o da negotiorum gestio – di evitare la lesione di determinati beni giuridici. Esulano dall’ambito di applicazione delle responsabilità per causalità omissiva gli obblighi di legge indeterminati, compreso il generale dovere di solidarietà sancito dall’articolo 2 della Costituzione (13)”*. E in questa prospettiva si afferma che la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell’abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, atteso che la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrono gli estremi del comma secondo dell’articolo 40 C.p., ovve-

ro sussista l’obbligo giuridico di impedire l’evento (14), in quanto non si configura una posizione di garanzia in capo al soggetto avente la disponibilità di un’area sulla quale terzi abbiano abbandonato rifiuti, con la conseguenza che la sua responsabilità è configurabile soltanto qualora venga accertato il concorso, a qualsiasi titolo, con gli autori del fatto, ovvero per una condotta di partecipazione agevolatrice (15).

In linea con tale impostazione è anche la giurisprudenza amministrativa (16).

**Un diverso filone giurisprudenziale sembra però orientato verso un maggior rigore nei confronti della condotta del proprietario rimasto inerte di fronte all’attività illecita di terzi.**

E così si individua una condotta agevolatrice a titolo di negligenza del proprietario del terreno e, quindi, la sua corresponsabilità, nel caso di accumulo continuato e sistematico di rifiuti sul suo terreno, qualora egli, pur essendo consapevole dell’attività di discarica effettuata da altri, non si attivi con segnalazioni, denunce all’autorità, installazione di una recinzione ecc. (17); viene affermato che la condotta di partecipazione agevolatrice degli autori del fatto condotta può consistere anche in un comportamento omissivo quando il proprietario sia anche detentore dell’area e quindi in grado di impedire o porre fine all’abuso (18), sottolineando che il reato di cui all’articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006, *“non è necessariamente un reato a condotta attiva, potendo concretarsi anche in una omissione, nel caso in esame ipotizzata quanto meno con riferimento ad una culpa in vigilando, restando riservato alla sede di merito l’accertamento pieno dell’eventuale contenuto attivo, partecipativo o omissivo della condotta”* (19).

**La soluzione che sembra preferibile è quella per cui non è sufficiente una condotta meramente omissiva da parte del proprietario del fondo a integrare il concorso nel reato di abbandono o deposito di rifiuti effettuato da terzi, non essendo posto a suo carico alcun obbligo giuridico di intervenire per impedire la commissione dell’illecito, sempre che la consapevolezza del fatto non rivesta le caratteristiche proprie di una forma di acquiescenza, che abbia agevolato la commissione del reato da parte del terzo, configurandosi, perciò, quale concorso nella sua commissione (20).**

La tendenziale irrilevanza penale di condotte meramente omissive è stata evidenziata anche con riferimento alla successione nella titolarità di una discarica. Si è di recente ribadito (21) che, avendo i reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione natura di reati permanenti, essi possono realizzarsi soltanto in forma “commissiva” (cioè con comportamenti attivi). La conseguenza è che essi non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva e in base alla sola consapevolezza della loro esistenza. Pertanto, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte del possessore di un fondo del fenomeno di abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi senza che risulti accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del predetto possessore del fondo con gli autori del fatto. Nel nostro sistema penale, infatti, una condotta omissiva può dar luogo a responsabilità solo nel caso in cui ricorrono gli estremi dell’articolo 40, secondo comma, C.p., e cioè quando il soggetto abbia l’obbligo giuridico di impedire l’evento. Peraltro, un comportamento meramente omissivo non è di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie del concorso nel fatto illecito altrui.

La posizione del proprietario viene in evidenza anche con riferimento al reato previsto dall'articolo 255, comma 3, Codice ambientale (riproduttivo dell'articolo 50, comma 3, Dlgs 22/1997), che punisce la mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati. In tal caso con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.

Si ritiene che la sanzione per violazione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, vada applicata a chiunque non ottemperi a tale ordinanza e che sia stato nella stessa individuato quale responsabile dell'abbandono dei rifiuti o proprietario del terreno, indipendentemente dalla effettività di tale qualifica. Compete in tal caso ai soggetti interessati, al fine di evitare di rendersi responsabili dell'inottemperanza in questione, l'ottenimento dell'annullamento del provvedimento sindacale o la dimostrazione in sede penale dell'assenza della ritenuta condizione soggettiva onde determinare la disapplicazione dell'atto da parte del giudice ordinario (22).

#### Note

(1) Le massime con la sigla rv. sono tratte dal Ced della Corte Suprema di Cassazione.

(2) Cass. pen., Sez. III, sentenza 28 novembre 2007, n. 44289, ha affermato che sussiste piena continuità normativa tra la fattispecie dell'abbandono, del deposito incontrollato dei rifiuti e della loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 14, commi primo e secondo, prevista dall'articolo 51, comma secondo, del Dlgs 22/1997 ed il corrispondente disposto di cui all'articolo 256, comma secondo, in relazione all'articolo 192, commi primo e secondo, del Dlgs 152/2006, stante l'identità delle rispettive previsioni. Né contrasta con detta continuità normativa la previsione dell'articolo 192, terzo comma, Codice ambientale, secondo cui l'accertamento della violazione deve essere effettuato, in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi preposti al controllo, in quanto "la disposizione si riferisce alla applicazione delle sanzioni consistenti nell'obbligo di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi disciplinate dal comma terzo dell'articolo 192, con particolare riferimento ai proprietari del suolo o titolari di diritti reali sullo stesso, obbligati in solido con i soggetti che hanno violato il divieto - sanzioni di natura amministrativa che vengono imposte dall'autorità sindacale - e non all'accertamento dei reati ed alla applicazione delle sanzioni penali il cui procedimento è dettato dal codice di rito" (la Suprema Corte ha altresì precisato che le modalità di accertamento della fattispecie costituente reato afferiscono ad un profilo di natura non sostanziale e non rientrano, perciò, tra i parametri - entità della sanzione, circostanze aggravanti o attenuanti ed altri elementi di natura sostanziale - in base ai quali deve essere individuata la norma più favorevole ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, C.p.

Norma più favorevole che, nella specie, è quella di cui all'abrogato articolo 51, commi primo e secondo, Dlgs 22/1997, stante la maggiore tenuità, sia pure in misura irrisoria, della sanzione pecuniaria prevista). La continuità normativa è confermata da Sez. III, sentenza 24 giugno 2007, n. 24477.

(3) Cass. pen., Sez. III, sentenza 31 agosto 2004, n. 35710 (rv. 229562) ha precisato che "Ai fini della configurabilità del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese e responsabili di enti, quale previsto dall'articolo 51, comma secondo, del Dlgs 2 febbraio 1997, n. 22, non è richiesto che trattisi di materiali provenienti da attività di raccolta, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti, la cui abusiva effettuazione costituisce l'autonomo e diverso reato previsto dal comma primo del citato articolo 51, collegato a quello di cui al comma secondo solo sotto il profilo del trattamento sanzionatorio e non anche per la parte precettiva".

(4) In tutte le ipotesi in cui non ricorre né l'ipotesi di scarica, né quella di abbandono, in presenza di attività non autorizzate, si ha comunque, quale ipotesi residuale e di chiusura, l'ipotesi di reato prevista dall'articolo 256, 1° comma, Codice ambientale (già articolo 51, 1° comma, Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 [secondo Cass. pen., Sez. III, sentenza 27 aprile 2004, n. 19498 rv. 228458], sussistente nell'ipotesi di "abbandono non occasionale di rifiuti provenienti da attività di demolizione e ristrutturazione di immobili integra, in difetto di autorizzazione, in considerazione della ripetitività della condotta ed indipendentemente dalla natura propria o meno dei rifiuti".

(5) Cass. pen., Sez. III, sentenza 22 giugno 2007, n. 24736.

(6) Al riguardo Cass. pen., Sez. III, sentenza 16 giugno 2008, n. 24331, ha affermato che la presenza di cartoni con l'indirizzo del produttore non è cir-

vero è che l'ordinanza del sindaco può essere emessa solo nei confronti dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti e, in solido, nei confronti e dei titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, con la conseguenza che l'esclusione di responsabilità del proprietario del rifiuto abbandonato da altri va correlata alla mancanza di concorso materiale o morale con chi l'ha abbandonato (23). Tuttavia "integra il reato (...) la mancata osservanza dell'ordinanza sindacale (...), con la quale si intima al proprietario (o possessore) dell'immobile, ove risulta giacente un deposito incontrollato di rifiuti, la rimozione degli stessi, senza che possa avere rilevanza il fatto che l'accumulo dei rifiuti non sia ascrivibile al comportamento del destinatario dell'intimazione o risalga a tempi antecedenti l'acquisto dell'immobile stesso (24)".

Pertanto, il proprietario destinatario dell'ordinanza che presti acquiescenza alla stessa, pur non avendo concorso nell'illecito abbandono, risponde comunque in caso di inosservanza (25).

costanza tale da escludere l'elemento psicologico del reato, tenuto conto che per escludere la responsabilità nelle contravvenzioni è necessario che l'imputato provi di aver fatto quanto era possibile per osservare la legge e che quindi nessun rimprovero può essergli mosso neppure per negligenza o imprudenza. La conclusione è che "L'eventuale leggerezza nell'abbandono di quel materiale o il mancato controllo su coloro che effettuavano i trasporti per conto della ditta, evidentemente, non possono mandare esenti da responsabilità".

(7) Cass. pen., Sez. III, sentenza 13 maggio 2008, n. 19207.

(8) Cass. pen., Sez. III, sentenza 1° ottobre 2008, n. 37282, in questa Rivista, 2008, XII, 28 con nota di Filippucci, "Fallimento: se l'attivo è incapiente, il curatore non risponde del mancato smaltimento/recupero", secondo cui, quando l'impresa sia dichiarata fallita la responsabilità del suo titolare si trasferisce sul curatore fallimentare, che da una parte è pubblico ufficiale e dall'altra ha il compito di amministrare il patrimonio dell'impresa in sostituzione del suo titolare (ex articoli 30 e 31, Legge fallimentare), trattandosi di operare, non già l'estensione analogica, ma l'interpretazione teleologica della norma incriminatrice, secondo la quale, nella soggetta materia, il ruolo del curatore non può ridursi a quello di soggetto "comune".

(9) Cass. pen., Sez. III, sentenza 21 giugno 2007, n. 24477. Conforme Sez. III, sentenza 7 novembre 2008, n. 41838, che esclude la responsabilità di chi, avendo la disponibilità di un'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti si limiti a non attivarsi affinché questi ultimi vengano rimossi, purché non risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto.

(10) Secondo Cass. civ., Sez. Un., sentenza 25 febbraio 2009, n. 4472, la figura del proprietario o del titolare di di-

ritti personali o reali di godimento sull'area ove sono stati abusivamente abbandonati o depositati rifiuti, in considerazione delle sottese esigenze di tutela ambientale, va intesa in senso lato comprendendo qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente.

(11) In questa prospettiva, si afferma che trattasi di reato commissivo eventualmente permanente, la cui antigiuridicità cessa con l'ultimo abusivo conferimento di rifiuti [Cass. pen., Sez. III, sentenza 7 novembre 2008, n. 41848].

(12) Cass. pen., Sez. III, sentenza 22 giugno 2007, n. 24724.

(13) Cass. pen., Sez. III, sentenza 28 ottobre 2007, n. 39641.

(14) Cass. pen., Sez. III, sentenza 26 settembre 2002, n. 32158; Sez. III, sentenza 9 gennaio 2007, n. 137.

(15) Cass. pen., Sez. III, sentenza 15 marzo 2005, n. 21966. In questo orientamento si inserisce Sez. III, sentenza 19 gennaio 2006, n. 2206, che richiede, per la punibilità, che il proprietario del terreno compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.

(16) Cons. Stato, Sez. V, sentenza 8 marzo 2001, n. 1347. Il Consiglio di Stato ha individuato specifici elementi di colpa: a carico del proprietario di un'area utilizzata dall'affittuario quale discarica abusiva di pneumatici, qualora sia a conoscenza di tale utilizzo e, con la propria negligenza, abbia contribuito ad aggravarne la situazione (Sez. V, sentenza 1° luglio 2002, n. 3596; a carico del proprietario di un'area utilizzata dal locatario nell'ipotesi in cui risultino i seguenti elementi: data di registrazione del contratto di locazione successiva all'accertamento da parte dei vigili sanitari circa la presenza di rifiuti abbandonati sul sito; mancata comuni-



cazione della locazione all'Autorità di pubblica sicurezza; tempi estremamente ridotti del presunto conferimento di rifiuti da parte del locatario (Sez. V, sentenza 21 gennaio 2003, n. 1678). V. anche Cons. Stato, Sez. V, sentenza 25 gennaio 2005, n. 136: "L'articolo 14, 3° comma, del Dlgs 5 febbraio 1997 n. 22 introduce una sanzione amministrativa, di tipo reintegratorio, avente a contenuto l'obbligo di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, a carico del responsabile del fatto, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione del divieto di abbandono di rifiuti sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. La norma, pertanto, esclude, in linea di principio, qualsiasi forma di responsabilità oggettiva del proprietario. Ne consegue che gli adempimenti concernenti il ripristino dei luoghi non possono essere addossati indiscriminatamente al proprietario per il solo fatto di questa sua qualità, ma è necessario l'accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità e quindi di un suo coinvolgimento doloso o quantomeno colposo" (Fattispecie in cui il ripristino dello stato dei luoghi era stato posto a carico del proprietario dell'area interessata, senza che risultasse lo svolgimento di alcuna valida attività istruttoria tesa ad accertarne la responsabilità dell'illecito ed in mancanza di qualsiasi motivazione circa la conseguente sussistenza dell'obbligo di smaltimento); Sez. V, sentenza 8 marzo 2005, n. 935: "Non esiste un principio generale, desumibile dall'articolo 2051 Cc, per il quale graverebbe sul proprietario di un immobile, o del soggetto che lo ha in custodia, un generale onere di vigilanza in quanto responsabile dello stato di conservazione dell'immobile stesso e dei danni che derivano dalla sua omessa custodia, salvo che non provi che i danni medesimi siano dovuti a caso

fortuito. L'articolo 2051 C.c. ("responsabilità per danno cagionato da cose in custodia") non è affatto espressione di un principio di carattere generale dell'ordinamento né da essa può inferirsi siffatto principio di generale applicazione. Al contrario, si tratta di un'eccezione, di uno specifico caso di responsabilità aggravata in cui l'evento dannoso è posto a carico di chi ha in custodia la cosa, che deroga in favore del danneggiato (in ragione della difficoltà di stabilire come sia stato causato il danno) al principio generale per il quale spetta al danneggiato provare oltre al danno e al rapporto di causalità anche l'elemento soggettivo del dolo o della colpa del soggetto che il danno ha provocato, salvo la prova del caso fortuito ovvero del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Il fatto che determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 14 Dlgs n. 22 del 1997, configura, invece, una figura specifica di atto illecito, punito dall'ordinamento con sanzioni amministrative in quanto viola una norma di tutela ambientale in danno della collettività, che ripone la responsabilità del proprietario o del conduttore di un'area per il danno causato all'ambiente dall'abbandono incontrollato di rifiuti proprio sull'elemento soggettivo del dolo o della colpa. In ogni caso, il dovere di diligenza, che fa carico al titolare del fondo, non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire ad estranei di invadere l'area e, per quanto riguarda la fattispecie regolata dall'articolo 14 citato, di abbandonarvi dei rifiuti. La richiesta di un impegno di tale entità travalicerebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (o del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa, quando questa è indicata in modo generico, come nella specie, senza ulteriori specificazioni". (Fattispecie

in cui era risultato che l'area su cui erano stati abbandonati i rifiuti era un'area di campagna separata da una strada dall'area perimetrale immediatamente contigua alla recinzione dello stabilimento e i rifiuti errano stati abbandonati da ignoti durante le ore notturne, dopo avere forzato cancello che bloccava l'accesso alla strada e quindi al luogo in cui i rifiuti sono stati versati). L'articolo 2051 C.c. viene però valorizzato da Tar Toscana, Sez. II, sentenza 14 marzo 2007, n. 393, per affermare la responsabilità del proprietario di un sito contaminato dei danni cagionati a terzi dalle cose in custodia, inclusi i danni derivanti dall'inquinamento presente nel sito, salvo che non provi il caso fortuito o il fatto altrui.

(17) Cass. pen., Sez. III, sentenza 12 marzo 2007, n. 10484.

(18) Cass. pen., Sez. III, sentenza 29 maggio 2007, n. 21097, secondo cui del reato di discarica abusiva risponde a titolo di culpa in vigilando anche il proprietario di un terreno che sia rimasto inerte pur essendo consapevole che altri soggetti vi accumulavano ripetutamente rifiuti.

(19) Cass. pen., Sez. III, sentenza 22 giugno 2007, n. 24736. Ancor più rigorosa è la posizione di Sez. III, sentenza 19 giugno 2007, n. 23789: "Il proprietario dell'area su cui altri depositano i propri rifiuti è esente da responsabilità solo se il deposito o l'abbandono sia stato effettuato a sua insaputa e non gli può essere mosso alcun rimprovero di negligenza" (la sentenza precisa che poiché l'articolo 183 del Codice ambientale, considera detentore dei rifiuti non solo colui che li produce, ma anche chi materialmente li detiene, il proprietario di un suolo che deposita sul proprio terreno rifiuti suoi o consente che altri li depositano diventa detentore dei rifiuti e come tale destinatario delle norme che riguardano la loro gestione).

(20) Cass. pen., Sez. III, sentenza 29 luglio 2008, n. 31488.

(21) Cass. pen., Sez. III, sentenza 15 dicembre 2008, n. 46072.

(22) Cass. pen., Sez. III, sentenza 17 settembre 2002, n. 31003 (rv. 222421); Sez. III, sentenza 9 luglio 2008, n. 27990.

(23) Come affermato da Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 16957 del 4-05-2007, secondo cui è illegittima l'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati e di ripristino dei luoghi emessa ex articolo 14 del Dlgs 22/1997, sostituito dall'articolo 192 Dlgs 152/2006, nei confronti del proprietario che non abbia abbandonato o concorso nell'abbandono del rifiuto.

(24) Cass. pen., Sez. III, sentenza 14 maggio 2004, n. 22791 (rv. 228615). Conforme Sez. III, sentenza 9 luglio 2008, n. 27990.

(25) Secondo Cass. pen., Sez. III, sentenza 23 maggio 2001, n. 20930 (rv. 219012) "integra la contravvenzione di inottemperanza all'ordinanza del sindaco (...) la condotta omissiva del concessionario per l'esecuzione di lavori pubblici su un'area di proprietà altrui, il quale non abbia provveduto a sgomberare la medesima dai rifiuti che ivi risultino (anche ad opera di terzi) abbandonati, atteso che il concessionario ha l'obbligo di conservazione, manutenzione e ripristino dei suoli di cui abbia la disponibilità o il godimento (nella specie per il solo periodo temporale della esecuzione di opere pubbliche), anche nell'ipotesi che il degrado sia stato determinato da un terzo". Sez. III, sentenza 9 aprile 2008, n. 14747, ha poi precisato che, al fine di escludere la punibilità per il reato di mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati, non può invocarsi la circostanza che l'area interessata era stata sottoposta a sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria, qualora non si provi di aver presentato istanza di accesso all'area per procedere alle operazioni di bonifica e che la stessa era stata rigettata, poiché solo se l'Autorità giudiziaria si fosse rifiutata di aderire alla richiesta dell'istante, l'insosservanza dell'ordine sarebbe stata incolpevole.

A

## Comitato Scientifico di Coordinamento delle attività di Edizioni Ambiente in campo normativo

- Rivista "Rifiuti - Bollettino di informazione normativa"
- Attività di formazione sulla normativa ambientale
- Area normativa di Reteambiente

### Presidente:

**Paola Fico**

(Giurista ambientale; Docente universitario; Responsabile attività normativa della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile)

### Componenti:

**Fabio Anile**

(Avvocato in Roma)

**Mannino Bordet**

(Esperto presso la Segreteria tecnica della Direzione Generale Energia del MinAttività Produttive)

**Tommaso Campanile**

(Responsabile nazionale Ambiente e Sicurezza CNA)

**Marco Casini**

(Ingegnere, Docente universitario)

**Paolo Cesco**

(Segretario FISE - Assoambiente, Confindustria)

**Sebastiano Cipriano**

(Colonnello, Guardia di Finanza - Nucleo Repressione Frodi, Milano)

**Sonia D'Angiulli**

(Avvocato in Roma)

**Maurizio De Paolis**

(Direttore Servizio Massimario e Ruolo Generale del Consiglio di Stato)

**Pasquale De Stefanis**

(Enea - Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile)

**Vincenzo Dragani**

(Redazione Reteambiente)

**Simona Faccioli**

(Redazione Reteambiente)

**Leonardo Filippucci**

(Avvocato in Macerata)

**Franco Gerardini**

(Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti)

**Alessandro Geremei**

(Redazione Reteambiente)

**Fausto Giovanelli**

(Avvocato, già Presidente della Commissione Ambiente e Territorio del Senato nella XIII Legislatura)

**Giancarlo Longhi**

(Direttore Generale CONAI)

**Massimo Medugno**

(Vice Direttore generale Assocarta, Confindustria)

**Maurizio Musco**

(Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa)

**Loredana Musmeci**

(Direttore Reparto Suolo e Rifiuti - Istituto Superiore di Sanità)

**Alessandro Muzi**

(Direttore smaltimento finale AMA Roma)

**Maria Letizia Nepi**

(Vice Segretario FISE UNIRE - Confindustria)

**Andrea Sillani**

(Università degli Studi di Roma La Sapienza)

**Gabriele Taddia**

(Avvocato in Ferrara)